



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento del Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ROGGERO   | PAOLO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHIAMETTI | GUIDO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DONVITO   | ANTONIO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/15  
spedito il 13/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

0/2014 IRPEF-ADD.REG. 2009  
1/2014 IRPEF-ADD.COM. 2009  
1/2014 IRPEF-ALTRO 2009  
1/2014 IVA-ALTRO 2009  
1/2014 IRAP 2009

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5/15

UDIENZA DEL

15/09/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

1546

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23/9/15

Il Segretario

*[Signature]*



R.G.R. 5/15

Ricorso contro avviso di accertamento n. T9D0 / 2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, con il quale venivano accertati, per l'anno 2009, maggiori ricavi per €. 23.787,34.= con conseguenti maggiori imponibili ai fini IRPEF, IRAP, IVA e relativamente ai contributi previdenziali INPS.

\* \* \*

La ricorrente, sig.ra \_\_\_\_\_, esercente l'attività di bar e caffè, unitamente alla vendita di generi di monopolio ed altre attività esenti (lotto, lotterie, slot machine) con ricorso depositato il 26 gennaio 2015, contestava integralmente l'avviso di accertamento in epigrafe.

Con tale atto impositivo, procedeva a rideterminare con ricostruzione analitico-induttiva maggiori ricavi, a sensi dell'art. 38 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73, pari ad €. 23.787,00.=, rettificando così il reddito d'impresa da €. 34.757,00.= dichiarato, in €. 58.913,00.=, con conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA, oltre a maggiori contributi previdenziali INPS, sanzioni ed interessi.

L'atto impositivo *de quo* veniva emesso a seguito dell'esame della documentazione contabile prodotta dalla parte su richiesta dell'ufficio, ex art. 32, D.P.R. 600/73, tramite apposito questionario, nonché a seguito dell'analisi dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e nello studio di settore presentati, da cui erano emerse diverse anomalie.

L'ufficio aveva infatti riscontrato l'infedeltà dei dati indicati in dichiarazione e nello studio di settore, nonché l'antieconomicità dell'attività svolta per irrisorietà della percentuale di ricarico, rispetto alla media del settore pari al 279,50%.

Dai controlli eseguiti sulla documentazione era inoltre emersa l'inesistenza di fatture di acquisto di materie prime presenti nel listino prezzi del bar (the, camomilla, cioccolata ed orzo); a detta dell'ufficio, ciò era sintomo di una generale inattendibilità della contabilità, considerato che appariva singolare il mancato utilizzo di tali bevande in un bar, tenendo altresì conto che nella compilazione dello studio di settore erano stati indicati dalla contribuente.

Era infine emersa una discordanza (€. 4.416,13.=) riferita agli aggi da tabacchi, tra l'importo dichiarato dalla ricorrente e la comunicazione AAMS.

Sulla base di quanto sopra, l'ufficio aveva proceduto a ricostruire con metodo analitico-induttivo i ricavi, moltiplicando il costo del venduto (€ 20.970,00.=) per la percentuale media dei ricarichi applicati ai prodotti utilizzati per la somministrazione nei bar (279,50%).

In data 30 giugno 2014 la parte presentava istanza di accertamento con adesione che, tuttavia si concludeva negativamente.

La ricorrente, con proprio ricorso, impugnava pertanto l'avviso di accertamento in oggetto eccependone l'infondatezza.

Spiegava che l'ufficio, nella ricostruzione dei ricavi, non aveva tenuto conto di una serie di fattori che giustificavano i dati contabili dichiarati.

In primis evidenziava che l'inesistenza di fatture relative all'acquisto di camomilla, the, ecc., non era da considerare sintomatica di una generale inattendibilità dei risultati contabili. Non era infatti stata considerata la specifica tipologia di clientela e l'effettiva scarsa richiesta dei prodotti che avevano causato il mancato acquisto, nell'anno in oggetto di tali bevande.

La contribuente sottolineava, inoltre, con riferimento alle incongruenze riguardanti i prezzi, che il commercialista della ditta aveva erroneamente indicato, in sede di compilazione dello studio di settore, il listino prezzi della precedente gestione (da parte della madre della ricorrente) con prezzi superiori a quelli effettivamente praticati dalla ricorrente.

Riteneva pertanto infondata e illegittima la tesi dell'antieconomicità dell'attività, sostenuta dall'AdE, tenuto altresì conto del reddito dichiarato, pari ad € 34.757,00.=.

Riconosceva, infine, la correttezza del rilievo relativo al totale annuo degli aggi, per € 4.516,16.=. Alla luce di ciò, la ricorrente ribadiva la legittimità e l'effettività dei dati dichiarati e chiedeva la disapplicazione della determinazione induttiva del reddito d'impresa per mancanza dei presupposti di legge.

L'ufficio si costituiva in giudizio l'11 maggio 2015 e con proprie controdeduzioni replicava alle argomentazioni di controparte.

Sull'asserita violazione dell'art. 39 del D.P.R. 600/73, ribadiva la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento in oggetto nonché del metodo utilizzato e dei rilievi formulati. Evidenziava al proposito che erano state ampiamente dimostrate le incongruenze e le irregolarità/omissioni emerse dalla disamina della documentazione prodotta.

In riferimento ai motivi di censura sollevati dalla parte nel merito, l'ufficio ne evidenziava l'infondatezza dal momento che dai dati dichiarati era emersa una chiara antieconomicità dell'attività svolta, dalla quale risultavano percentuali di ricarico di molto inferiori a quelle mediamente praticate nel settore.

Per tale motivo, evidenziava la correttezza e la legittimità del metodo induttivo utilizzato per la rideterminazione dei ricavi.

Sulla base di quanto dedotto, l'ufficio chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

\* \* \*

La Sezione giudicante così decide. L'accertamento *de quo*, nei confronti della ricorrente, è stato innescato da una indagine avviata nei confronti dei soggetti che percepiscono aggr in quanto autorizzati dall'AAMS alla rivendita di generi di monopolio e al gioco del lotto e lotterie e che svolgono nel contempo attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero bar e caffè. L'ufficio con il proprio accertamento rideterminava i ricavi relativamente alle due tipologie di entrate, vale a dire quella del bar e quella dell'aggio, per tabacchi, e gioco del lotto e simili. L'Agenzia delle Entrate, esaminato lo studio di settore presentato dalla contribuente, constatava che i ricavi dichiarati risultavano congrui per effetto dei correttivi della crisi, mentre in relazione all'indice di ricarico, indice che su base nazionale, per il settore, andava da un minimo di 2,47 ad un massimo di 15,00, risultava la non coerenza, con un indice calcolato all'1,86. Rilevava l'ufficio che la suddetta percentuale di ricarico evidenziava l'antieconomicità della ditta, in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza ed economicità, che rappresentano le regole alle quali si ispira chiunque svolga un'attività economica. L'ufficio preso atto delle percentuali di ricarico dichiarate che, a suo parere erano di gran lunga inferiori a quelle risultanti dalle indicazioni contenute nella metodologia di controllo elaborata dal Ministero delle Finanze, applicava al costo del venduto la media percentuale di ricarichi applicati ai prodotti utilizzati per le somministrazioni pari al 279,50%. Con tale aggiustamento i ricavi dell'attività di bar arrivavano a 58.611,00 euro contro i dichiarati 39.339,94 euro. La ripresa riguardante l'aggio non veniva contestata dalla ricorrente. Questo giudice ritiene validi i motivi della contribuente laddove la stessa faceva emergere che il risultato finale dello studio di settore produceva un risultato congruo, ancorché per effetto dei correttivi della crisi. Il comportamento della contribuente non cozza contro i principi dell'antieconomicità, ma la sua condotta era giustificata dal fatto di mantenere la clientela anche fornendo i medesimi prodotti ad un prezzo inferiore a quello delle attività concorrenti, riducendo così la percentuale di ricarico dell'attività. La riduzione dei prezzi e del relativo margine di guadagno non confligge con i criteri di ragionevolezza ed economicità che si concretizzano nell'obiettivo di conseguire il massimo profitto, nell'ottica di un imprenditore che cerca, in un periodo di crisi nel quale i consumatori sono costretti a limitare le proprie spese andando

conseguentemente a ridurre quelle inerenti a bisogni non essenziali, invece, viene considerata una possibile strategia volta alla fidelizzazione e al mantenimento della clientela.

Altro aspetto da non perdere di vista è il fatto che la titolare attuale, vale a dire \_\_\_\_\_ era subentrata nel 2006 a seguito del decesso della madre. Di conseguenza, questo fatto è costato molto caro alla ricorrente stessa, in quanto si è dovuta costituire subito come imprenditore, a seguito della morte della madre. Il doversi adattare a imprenditore, a tutti gli effetti, ha comportato un adattamento non facile che ha portato delle ripercussioni, non ultimo la mancanza di esperienza in ogni settore. Tale non praticità nello svolgimento dei lavori del settore della somministrazione non ha giovato affatto all'incremento del fatturato. Detta considerazione non è da sottovalutare. Nonostante questo, la ditta individuale in questione aveva dichiarato per l'anno in esame, un reddito di oltre 34 mila euro. Tenuto conto degli circostanze sopra descritte, non può applicarsi al caso *de quo* la media percentuale dei ricarichi applicati ai prodotti e servizi utilizzati per le somministrazioni, pari al 279,50%, così come ha fatto l'ufficio.

Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene accolto con contestuale annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'ufficio alle spese liquidate in € 1.000,00 oltre esborsi e accessori di legge.

Milano, 15 settembre 2015

Il Giudice Tributario *in* est.  
dott. Guido Chiametti

Il Presidente  
dott. Paolo Roggero

